

**Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza tra i COMUNI di AZZANO MELLA, CAPRIANO DEL COLLE,
CASTEL MELLA e MAIRANO**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre (29/12/2015) presso la sede municipale del Comune di Azzano Mella

T R A

- il Comune di AZZANO MELLA con sede legale in Azzano Mella (BS), piazza Dante Alighieri n.1, rappresentato dal Sig. Silvano Baronchelli, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80018050171, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. 31 del 20/11/2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di CAPRIANO DEL COLLE, con sede legale in Capriano del Colle (BS), piazza Mazzini n.8, rappresentato dal Sig. Claudio Lamberti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00852940170, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. 17 del 12/11/2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di CASTEL MELLA, con sede legale in Castel Mella (BS), piazza Unità d'Italia n.3, rappresentato dal Sig. Marco Franzini, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00886000173, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. 38 del 23/12/2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di MAIRANO, con sede legale in Mairano (BS), piazza Guglielmo Marconi n.6, rappresentato dalla Sig.ra Paola Arini, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00855410171, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. 33 del 19/11/2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue

P R E M E S S O C H E

L'art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994) testualmente dispone:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
3. *Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015)

A seguito di molteplici modifiche cui è stato sottoposto, in particolare l'art.33 comma 3bis DLgs n. 163/2006 e s.m.i. , si è arrivati al DL 66/2014 e, attraverso il complesso iter che ha portato alla conversione in Legge del DL n. 66/2014 , secondo l'art. 9 comma 4 DL ora citato, si prende atto che dal primo luglio 2014 il solo ricorso alla CUC non è più considerato obbligatorio ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga secondo queste quattro opzioni:

- 1. Centrale Unica di committenza
- 2. Unione di comuni
- 3. Accordo consortile fra i comuni stessi
- 4. Ricorso a soggetto aggregatore (CONSIP, MEPA)

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni o servizi di competenza dei Comuni convenzionati.
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
 - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
 - d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati;
 - e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
 - f) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
 - g) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;

- h) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.
3. Per tali fini viene costituito un ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali (Centrale Unica di Committenza).

Art. 2 – Attività della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza (di seguito nella convenzione denominata "C.U.C.") gestisce le procedure aperte e ristrette, le procedure negoziate, il sistema dell'economia, per l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per i Comuni convenzionati, con le limitazioni sotto riportate. Sono esclusi dal ricorso alla Centrale Unica di Committenza e, quindi, possono essere acquistati autonomamente dai Comuni aderenti:
- a) i beni e servizi acquistabili attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (Arca/Sintel). Al fine di ottimizzare le procedure ed ottenere economie di scala, i Comuni aderenti potranno ricorrere alla C.U.C. per l'acquisto di beni e servizi di interesse comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisti di cancelleria, di dispositivi di protezione individuale, servizio di revisione e manutenzione dispositivi antincendio, servizio mensa scolastica);
 - b) i beni e servizi per i quali di valore rientrante nelle c.d. "spese economali" o "spese minute e urgenti", così come previsto nei rispettivi regolamenti;
 - c) i lavori, beni e servizi il cui affidamento è escluso anche parzialmente dall'applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o comunque la cui procedura non richiede l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
2. La C.U.C. gestisce operativamente i seguenti procedimenti:
- a) adozione della determina a contrarre, di ricognizione della copertura economica attestata dal comune interessato e contenente le scelte propedeutiche all'indizione della gara (procedura di gara per la scelta del contraente e criterio di aggiudicazione), nonché la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei loro parametri nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) redazione, sottoscrizione ed approvazione del bando e disciplinare di gara eppure della lettera di invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta), garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - c) Nomina dell'eventuale commissione di gara
 - d) procedimento di gara (pubblicità bando, comunicazioni ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell'offerta; svolgimenti sopra i luoghi se previsti; risposta ai quesiti, nomina della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
 - e) verifica del possesso dei requisiti di capacità sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;
 - f) aggiudicazione definitiva della procedura
 - g) adempimento nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici delle comunicazioni, pubblicazioni e trasmissioni limitatamente alla fase di gara e post gara;
 - h) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
 - i) supporto nella stipulazione del contratto;
 - j) pubblicità post affidamento;
 - k) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese.
- 

3. Rimangono in capo ai Comuni le attività relative:
- per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, studio e progettazione dei lavori;
 - per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare;
 - alla stipulazione del contratto;
 - alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.).
4. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.
5. La C.U.C. si impegna, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di indizione della gara (così come descritta al successivo comma 6) ad ultimare la verifica volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e delle documentazioni ricevute, al fine di poter procedere all'indizione della gara. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la C.U.C. richiede al Comune le necessarie integrazioni.
Ultimata la fase di verifica, la Centrale di Committenza procede entro i successivi 30 giorni all'indizione della gara.
In caso di contestuale pluralità di richiesta indizione gare da diversi comuni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente. Sono fatti salvi comprovati motivi di urgenza, soggetti a valutazione discrezionale da parte della CUC.
6. Ogni singolo Comune si impegna a:
- trasmettere alla Centrale la richiesta di indizione della gara, corredata da:
 - provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per i lavori ed opere, ovvero provvedimento di approvazione del progetto preliminare o definitivo nel caso di appalto integrato di lavori pubblici;
 - progetto esecutivo dei lavori ed opere;
 - validazione del progetto;
 - capitolati speciali e relazioni illustrative, in relazione alle forniture e servizi da acquisire;
 - formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, a firma del Responsabile del settore finanziario;
 - eventuali indicazioni relative alla procedura di scelta del contraente.
 - sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
 - provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto;
 - gestire la fase esecutiva del contratto (affidamento della Direzione Lavori, collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, ecc..)
7. La sede della C.U.C. è stabilita presso il Comune Capofila dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio.
8. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della C.U.C. di cui all'art. 5 che gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.
9. Rispetto alla disciplina del D. Lgs.vo n. 81/2008, la C.U.C. si intende come facente capo al Comune Capofila.

Art. 3 – Impegni dei Comuni convenzionati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei

diversi Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31/03/2016. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dalla C.U.C. deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Comuni.

2. Ciascuno dei Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato. Si impegnano altresì a contribuire con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio delle modalità di erogazione del servizio.
3. I Comuni si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
4. Ciascun Comune si impegna a indicare un referente cui la C.U.C. potrà fare riferimento.
5. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

Art. 4 – Dotazioni organiche

1. I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei singoli Comuni;
2. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 2 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei criteri di cui al presente comma. Tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
 - a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
 - b) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - c) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - c.1) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
 - c.2) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - c.3) attività quali esperti nonché di assistenza e verbalizzazione nell'ambito delle Commissioni giudicatrici di cui al Regolamento per il funzionamento della CUC;
4. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 5 – Responsabile della C.U.C.

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della C.U.C., si stabilisce di attribuire ad un Responsabile di Servizio interno ai Comuni aderenti, designato a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai successivi articoli 10 e 10bis, la responsabilità e la direzione della C.U.C.. L'attribuzione della responsabilità è formalizzata con atto del Sindaco del Comune capofila.
2. Il Responsabile della C.U.C.:
 - a) partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci di cui ai successivi articoli 10 e 10bis al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento della C.U.C.;
 - b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente convenzionato, ex art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. presso la C.U.C. Nel caso in cui il Responsabile della C.U.C. non coincida con la figura del Responsabile del Procedimento, il primo dovrà supportare e supervisionare l'attività del RUP.

Art. 6 – Comune Capofila

1. I Comuni convenzionati individuano il Comune di Azzano Mella quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la organizzazione della C.U.C. (Comune Capofila).
2. Il Comune Capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.
3. Il Comune Capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "Centrale Unica di Committenza" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. Gli altri Comuni convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire al Comune Capofila, nonché le spese di loro competenza.
4. Periodicamente il Comune Capofila, comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.
5. Il Sindaco del Comune Capofila impartisce le direttive, vigila sull'espletamento della C.U.C. e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione.
2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. Gli oneri finanziari per la realizzazione della C.U.C. sono ripartiti secondo i principi di solidarietà ed equa ripartizione degli stessi fra gli enti associati. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi.
2. I singoli Comuni associati assegnano in distacco all'Ufficio comune della Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 4, mantenendo pertanto a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

3. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dal precedente articolo 4, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come CUC possono essere soggette a ripartizione tra i Comuni associati, sulla base di quote definite nel rispetto del seguente criterio:
 - rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della CUC da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
4. Le spese connesse allo svolgimento delle procedure gestite dalla CUC si distinguono tra:
 - a) "costi diretti", intesi come spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo di gara per l'ANAC, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina commissione di gara nelle procedure con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.);
 - b) "costi generali", intesi come le spese sostenute per il funzionamento della CUC, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
 - c) "costi comuni", intesi come la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
5. I *costi diretti* di ogni singola gara sono interamente sopportati dal Comune interessato, che deve corrispondere alla centrale di committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti dalla Centrale di committenza sulla base degli importi posti a base d'asta e corrisposti alla CUC dai singoli Comuni entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
6. I *costi generali* sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
7. I *costi comuni* sono quantificati forfetariamente in complessivi euro 900,00 (novecento) annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.
8. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune capofila
9. Il Responsabile della CUC, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 9 – Recesso e scioglimento

1. Ciascun Comune può recedere dalla convenzione prima del termine previsto, ma sempre e comunque al termine di procedimenti in corso già affidati alla C.U.C..
2. La volontà di recedere deve avvenire con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. e agli enti aderenti.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti i Comuni convenzionati. L'atto di scioglimento contiene

la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

5. Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale dalla C.U.C..

Art. 10 – Ammissione di nuovi Comuni

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla C.U.C., deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità .

Art. 10bis – Forme di consultazione tra gli Enti Aderenti

10. Viene istituita la conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Azzano Mella. La conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare un assessore.
11. Alla conferenza partecipano anche il responsabile della CUC e, in caso di necessità, i diversi responsabili di settore degli altri Comuni.
12. Oltre a quanto previsto al precedente art. 10, la conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti e si esprime al fine di:
 - Nominare il responsabile della CUC;
 - Dirimere, in via preventiva ed amichevole, eventuali divergenze nell'applicazione della presente convenzione
 - Valutare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente convenzione;
 - Esprimere l'assenso sulle istanze di cui al precedente art. 10;
 - Altre eventuali reputate utili dai sindaci dei comuni aderenti

Art. 11 – Disciplina applicabile

1. L'organizzazione ed il funzionamento della C.U.C. sono disciplinati dal Regolamento del Comune Capofila.
2. Nei primi sei mesi di gestione della C.U.C. i Comuni convenzionati, se necessario, potranno approvare uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 12 – Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dalle Giunte comunali di tutti i Comuni convenzionati.
2. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 13 – Responsabilità

1. Il Comune convenzionato è manlevato da qualsiasi responsabilità conseguente alla gestione della gara, non dipendente dai provvedimenti assunti dallo stesso.
2. La C.U.C. non risponde di eventuali responsabilità civili e amministrative, che dovessero sorgere per fatti o atti determinati dall'azione di competenza del committente.
3. I costi relativi alla gestione di eventuali contenziosi verso terzi, connessi all'espletamento di tutte le attività della Centrale di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

Art. 13/bis Copertura assicurativa

13. In ragione della notevole delicatezza e complessità delle attività del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, viene prevista in favore del medesimo una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi presso primario istituto. Gli oneri dell'assicurazione sono a carico dei Comuni convenzionati in base al criterio demografico, proporzionalmente quindi al numero dei residenti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di stipula/rinnovo della polizza.


Art. 14 – Controversie

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione e applicazione della presente convenzione dovranno essere decise dalla Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.
2. Per ogni altra controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.


Art. 15 – Disposizione finale

1. Il presente atto è inserito nel repertorio interno del Comune Capofila. Esso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.
2. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 267/2000.


IL SINDACO DEL COMUNE DI AZZANO MELLA



IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL MELLA



IL SINDACO DEL COMUNE DI MAIRANO

